

## **COSTITUZIONE STUDI ASSOCIATI**

### **Legge n. 1815/1939**

#### Art. 1

Le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l'esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di "studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario", seguito dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati.

L'esercizio associato delle professioni o delle altre attività, ai sensi del comma precedente, deve essere notificato all'organizzazione sindacale da cui sono rappresentati i singoli associati.

[Normativa completa - Legge 23 novembre 1939, n. 1815](#)

Documentazione da presentare all'Ordine (via fax, via mail o in originale):

- Atto costitutivo dell'Associazione
- Copia attribuzione Partita Iva
- Copia carta intestata dello Studio

**Si segnala che lo statuto dell'associazione dovrà essere integrato dalla seguente clausola approvata dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 02 marzo 2010:**

*"Si evidenzia che il ruolo di **"collaboratore associato a carattere temporaneo"** deve essere sempre comunicato all'Ordine ed esplicitato in modo che la corretta e completa composizione dello studio risulti nell'Albo (e naturalmente anche sugli atti d'ufficio ed anche sulla carta intestata).*

*A fronte di diversa/variata composizione dell'associazione professionale si dovrà pertanto rendere sempre comunicazione all'Ordine e reiterare la procedura di registrazione."*

In sostanza :

- non si deve dar luogo ad una figura esercente la professione all'interno dello studio associato con la condizione di "sub-associato" o "associato subordinato più o meno occulto",

- il rapporto tra "associati" non deve infatti essere suscettibile di costituire un improprio/anomalo rapporto di dipendenza-collaborazione da parte di un professionista terzo nei confronti di altri effettivi titolari dello studio associato
- non deve aver luogo un coinvolgimento non palese di colleghi o di soggetti terzi (tramite la semplice qualifica di associati temporanei) aventi problemi di incompatibilità a sottoscrizione, condivisione e partecipazione di progetti, pratiche o prestazioni professionali.